



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: segreteria@figccrer.it
Pec: segreteria@pec.figccrer.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°41bis del 12/06/2020

**GLI UFFICI DEL C.R.E.R. SONO CHIUSI AL PUBBLICO
FINO A DATA DA DESTINARSI**

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

Comunicato n. 313 del 10.06.2020

Disposizioni in deroga di fusioni, scissioni e cambi sede

Comunicato n. 314 del 10.06.2020

Conclusione e definizione campionati LND 2019-2020

Comunicato n. 315 del 11.06.2020

Disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 N.O.I.F. ai soli fini delle iscrizioni ai campionati

Comunicato n. 316 del 12.06.2020

Proroga nomine Delegazioni e Commissioni LND

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

**Regolamento modificato per la procedura di assegnazione straordinaria
di contributi alle Società Sportive da parte del CONI a sostegno
dell'attività Giovanile e Promozionale anno 2020**

Modulo per l'assegnazione contributi CONI

EMERGENZA COVID-19

Assegnazione straordinaria di contributi alle Società sportive a sostegno dell'attività giovanile e promozionale anno 2020

Il Comitato Regionale CONI Emilia Romagna ha portato a conoscenza di questo Comitato che – in occasione di questa emergenza COVID-19 – ha sbloccato parte del proprio patrimonio per poter sostenere le Società particolarmente colpite nel nostro territorio, attraverso l'assegnazione straordinaria di contributi.

Le modalità di questa assegnazione straordinaria sono riportate nel **Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale**.

La procedura prevede che le istanze pervengano al CONI Regionale attraverso il **Comitato Regionale FIGC - LND**, il quale dovrà altresì provvedere alla verifica/attestazione, raccolta e successiva presentazione delle domande al CONI stesso.

La presentazione delle domande al Comitato Regionale FIGC - LND può avvenire attraverso il loro deposito presso la Segreteria della sede o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo segreteria@pec.figccrer.it, nel **termine ultimo e perentorio** fissato per **mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 13.00**.

Il CONI ha precisato che non saranno prese in considerazione le domande pervenute direttamente dalle singole Società.



DATE E MODALITA' DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 E SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, **con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.**

3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolare possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94quinquies.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

3. ALLEGATI

Si allega al presente C.U. :

- **Comunicato n. 313 del 10.06.2020**
Disposizioni in deroga di fusioni, scissioni e cambi sede
- **Comunicato n. 314 del 10.06.2020**
Conclusione e definizione campionati LND 2019-2020
- **Comunicato n. 315 del 11.06.2020**
Disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. ai soli fini delle iscrizioni ai campionati
- **Comunicato n. 316 del 12.06.2020**
Proroga nomine Delegazioni e Commissioni LND
- **Regolamento modificato per la procedura di assegnazione straordinaria di contributi alle Società Sportive da parte del CONI a sostegno dell'attività Giovanile e Promozionale anno 2020**
- **Modulo per l'assegnazione contributi CONI**

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 12/06/2020.

**Il Segretario
(Sara Bottarelli)**

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**